



# COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Provincia di Padova



*Via Marconi 1 CAP 35010 Tel 049/9430355 Fax 049/9430335 CCP 11436359 P iva 01573490289*

## ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 13/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE IN VIA MARCONI.

### IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la direttiva n. 1/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 12035 del 25/02/2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto;

Viste misure operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020;

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 relativo ad ulteriori disposizioni attuative del D.L. 3 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente agli eventi ed attività esercitate su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del COVID-19;

Tenuto conto che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano su tutto il territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

Considerato che a Carmignano di Brenta si tiene il mercato settimanale nella giornata feriali del sabato mattina, il quale costituisce un importante elemento attrattore di un numero cospicuo di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;

Dato atto che la disposizione e conformazione dei banchi di vendita nell'area del mercato non consente di poter rispettare le raccomandazioni del DPCM 8 marzo 2020, ed in particolare *"l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori"*;

Ritenuto che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## ORDINA

in via precauzionale per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **la sospensione immediata dello svolgimento del mercato settimanale del sabato e delle attività di vendita, anche all'aperto su area**

**pubblica del territorio comunale sino al 3 aprile 2020 compreso**, e comunque sino a nuove disposizioni.

### **DISPONE**

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
- incaricare il servizio di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
  
- di trasmettere copia della presente Ordinanza al Prefetto di Padova;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza alla locale Stazione Carabinieri di Carmignano di Brenta;
- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

### **AVVERTE**

- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Durante il periodo di sospensione l'assenza non sarà conteggiata.

**IL SINDACO**  
**Alessandro Bolis**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.)*